



Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 11 del 29-03-2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE I.U.C.-COMPONENTE TARI PER L'ANNO 2018".

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di Marzo, alle ore 19:00, presso la sala delle Adunanze Consiliari dell'Ente, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	MENICACCI FABIO	Presente	7	MASTROROSATO MONICA	Assente
2	PERUGINI LUCIANO	Presente	8	LAMPA DANIELE	Presente
3	CAMILLI ROBERTO	Presente	9	FANTI OTELLO	Presente
4	CHIANI RACHELE	Presente	10	ALIBRANDI SANTE	Presente
5	MICCI MARIA ROSARIA	Presente	11	ANNESI MAURIZIO	Presente
6	NICOLAMME PIERO	Presente	12	TARANTINO DOMENICO	Presente
			13	VIGLIANISI VITO	Presente

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

Presiede la riunione il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SIG. DANIELE LAMPA.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il SEGRETARIO DOTT.SSA MARIA SGARIGLIA.

Constatato che il numero degli intervenuti assicura la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 15 del 21/05/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento I.U.C. che disciplina anche il Tributo Comunale sui rifiuti nel territorio di questo comune, modificata con deliberazione di C.C. nr. 37 del 15/07/2014, con deliberazione di C.C. nr. 25 del 26/04/2016 e con deliberazione di C.C. n. 8 in questa stessa seduta;

VISTO l'art. 1, comma 37, lettera a), della L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) che modifica ed integra la legge di Stabilità 2016 come segue: "al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 che stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO:

- l'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il quale prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158:

- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO CHE con precedente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

PRESO ATTO delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013", pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione "smaltimento rifiuti", come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Fondazione ANCI) del 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

RILEVATO che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);

VERIFICATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64;

ATTESO che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di Soriano nel Cimino, ammonta ad € 431,39;

RILEVATO che lo scostamento è imputabile alle seguenti situazioni che incidono sull'ammontare dei costi:

- il territorio comunale parzialmente montano è caratterizzato da ampie frazioni e numerose utenze domestiche in zone di campagna;
- nella determinazione dei fabbisogni standard non è considerata la maggior accuratezza del servizio derivante dalla gestione porta a porta e dalla gestione di un ecocentro a disposizione dei cittadini;

DATO ATTO che, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, delle disposizioni normative e regolamentari e del Piano Finanziario approvato in questa stessa seduta, si è provveduto alla determinazione delle tariffe così come indicato nell'allegato A della presente deliberazione;

RITENUTO di utilizzare le misure dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti **Ka (fisso)** e **Kb** per le utenze domestiche ai valori minimi e **Kc** e **Kd**, per le utenze non domestiche, di cui alle Tabelle del "Metodo normalizzato" contenuto nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, ai valori medi, ad eccezione delle categorie 22 "Ristoranti, trattorie, osterie...", 24 "Bar, caffè, pasticceria..." e 27 "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante...", alle quali vengono applicati i coefficienti ai valori minimi, in quanto i coefficienti medi di tali categorie risultano troppo elevati per l'effettiva potenzialità di produzione di rifiuti di tali attività in relazione alle caratteristiche proprie e alla realtà del Comune;

RITENUTO di effettuare la ripartizione dei costi totali del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, come indicato nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, attribuendo il 94,83 per cento del costo fisso all'utenza domestica e l'5,17 per cento a quelle non domestica, mentre il 78,44 per cento del costo variabile alle utenze domestiche ed il 21,56 per cento a quelle non domestiche;

RICHIAMATO infine l'art. 39 comma 2 del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), in base al quale *"il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati.."* e al comma 3 *" il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato"*;

RITENUTO, pertanto, di proporre, per l'anno 2018, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) in tre rate con le seguenti scadenze:

- 31 luglio 2018;
- 30 settembre 2018;
- 30 novembre 2018;

RITENUTO, inoltre, di stabilire nel 31/05/2019 la scadenza dei solleciti da notificare ai contribuenti che non hanno provveduto al pagamento dell'avviso di cui sopra;

VISTO l'articolo 172 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018, con il quale viene ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti Locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 (GU Serie Generale n.38 del 15-02-2018);

DATO ATTO che il presente argomento è stato sottoposto all'esame della competente commissione consiliare, nella seduta del 27.03.2018;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione espressa nei modi di legge, dal seguente risultato:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 08;
- VOTI DI ASTENSIONE: N. 4 (Consiglieri Sig.ri Sig.ri Alibrandi e Viglianisi, Annesi, Tarantino);

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'articolazione tariffaria per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica, per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), come indicato nell'allegato **A**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI STABILIRE CHE** per l'anno 2018 il versamento della tassa sui rifiuti avvenga in tre rate con le seguenti scadenze di pagamento:
 - 31 luglio 2018
 - 30 settembre 2018
 - 30 novembre 2018;
3. **DI STABILIRE CHE** nel caso di mancato versamento dell'importo richiesto alle scadenze di cui sopra, il Comune provvederà alla notifica di un avviso con scadenza 31 maggio 2019;
4. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

IN PROSIEGUO

Con separata votazione palese espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 08;
- VOTI DI ASTENSIONE: N. 4 (Consiglieri Sig.ri Sig.ri Alibrandi e Viglianisi, Annesi, Tarantino);

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Soriano nel Cimino, 02-05-2018

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SIG. DANIELE LAMPA

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA MARIA SGARIGLIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
LUCIANO PERUGINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267 e ss.mm.ii. certifica che la presente deliberazione:

| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000;

| | è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-Line, a norma dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

Soriano nel Cimino, 02-05-2018

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA MARIA SGARIGLIA

Documento informatico, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale, approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.